

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5999

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOCCHIO, BIONDI, BUFFONI, CICCIOMESSERE, DE JULIO,
DEL PENNINO, NICOTRA, ORLANDI, SCOVACRICCHI, SERRA
GIANNA, SERVELLO, ZAMBERLETTI**

Presentata il 3 ottobre 1991

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La intensità dei lavori della Commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi si è accentuata negli ultimi mesi sia con riferimento allo sviluppo dei filoni di indagine già in precedenza individuati (fatti di strage dell'ultimo ventennio, caso Gladio, sviluppo dell'indagine Moro, caso Ustica) sia in relazione a nuovi argomenti giudicati meritevoli di studio ed approfondimento, fra i quali anche l'esame critico e storico del fenomeno del terrorismo in Alto Adige.

Su tali premesse appare più che evidente l'opportunità di consentire alla Commissione un ulteriore breve lasso di tempo per far progredire e perfezionare le indagini intraprese, in attuazione del programma dei lavori approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 24 settembre 1991.

Si propone pertanto una data più adeguata per la ultimazione dei lavori della Commissione, che proroghi il termine in precedenza individuato nel 31 dicembre 1991 e lo estenda fino alla scadenza naturale della corrente legislatura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, entro il quale la Commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori presentando la relazione sulle risultanze delle indagini, termine già prorogato con legge 31 gennaio 1990, n. 12, e successivamente con legge 28 giugno 1991, n. 215, è ulteriormente prorogato al 2 luglio 1992.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.